

REGIONE PUGLIA
ITALIA

VOIVODATO
DI WALBRZYCH
POLSKA

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

STIPULATO TRA

IL PRESIDENTE DELLA PUGLIA

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

STIPULATO TRA

IL PRESIDENTE DELLA PUGLIA

E

IL PRESIDENTE DEL VOIVODATO DI WALBRZYCH

23 febbraio 1996

REGIONE PUGLIA
/ITALIA/

VOIVODATO
DI WALBRZYCH
/POLONIA/

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

STIPULATO TRA

IL PRESIDENTE DELLA PUGLIA

ED

IL PRESIDENTE DEL VOIVODATO DI WALBRZYCH

Le autorità del Voivodato di Wałbrzych - Repubblica di Polonia e quelle della Regione Puglia - Repubblica Italiana - di seguito chiamate le Parti, nell'intento di rafforzare l'amicizia fra cittadini delle regioni sopraindicate, coscienti, che il presente Accordo di collaborazione costituisce parte del processo di formazione dei buoni rapporti tra la Repubblica di Polonia e la Repubblica Italiana, e che esso favorisce la crescita dell'Europa libera affermando i diritti dell'uomo, la democrazia ed il rispetto della legge,

convengono quanto segue:

Il Voivodato di Wałbrzych e la Regione Puglia desiderosi di istituire e sviluppare un rapporto di collaborazione, nelle diverse forme possibili, che si inserisce nei rispettivi settori di competenza, d'intesa con le Autorità statali, al fine di consentire uno scambio di esperienze dirette, concordano di definire con il presente Accordo il quadro della collaborazione.

Le Parti ritengono, che la collaborazione interregionale sia un elemento molto importante nei rapporti italo/polacchi, e intendono creare le condizioni opportune per il loro sviluppo.



Art. 1

La collaborazione e lo scambio di esperienze tra le due Parti concernerà in particolare:

- a) lo sviluppo delle infrastrutture e dei servizi per lo svago e tempo libero, per il turismo e lo sport (rete informatica, ecc.);
- b) contatti tra le istituzioni culturali e scolastiche operanti nei rispettivi territori;
- c) la pianificazione per la salvaguardia dell'ambiente e la tutela della natura;
- d) lo scambio di esperienze sanitarie con particolare riferimento alla educazione sanitaria, alla prevenzione ed alla riabilitazione;
- e) lo sviluppo in campo commerciale ed economico attraverso le esperienze promozionali e la informazione;
- f) lo scambio di esperienze nella produzione agricola ed agro alimentare;
- g) lo studio del sistema di comunicazione, di trasporto e delle infrastrutture connesse;
- h) lo scambio di informazioni sul perfezionamento delle capacità professionali dei lavoratori;

Art. 2

Ogni Parte designerà una o più persone responsabili della corretta applicazione del presente Accordo.

Art. 3

Le Parti concorderanno, ogni anno, un programma operativo per definire in dettaglio i temi e le condizioni delle azioni comuni.

Le Parti organizzeranno a turno, una volta all'anno, incontri per verificare i risultati della collaborazione concordando la composizione delle delegazioni su base paritetica.

I costi di soggiorno ed alloggio saranno a carico della Parte invitante, mentre le spese di viaggio saranno a carico di ciascuna delle Parti.



Art. 4

Per facilitare lo sviluppo della collaborazione economica, le Parti favoriranno le condizioni per organizzare, ciascuna sul proprio territorio, d'intesa con le rispettive Autorità statali, periodiche mostre e fiere per la promozione reciproca e la pubblicità delle merci e dei servizi.

I costi della partecipazione (stand e servizi connessi) sono a carico degli organizzatori, mentre restano a carico degli espositori i costi relativi al viaggio ed al loro soggiorno, nonché al trasporto delle merci.

Art. 5

Le Parti si scambieranno le pubblicazioni e tutte le informazioni indispensabili allo sviluppo della collaborazione.

Art. 6

L'Accordo entra in vigore il giorno in cui è sottoscritto dalle Parti ed ha la durata di 5 (cinque) anni. Esso si intenderà tacitamente rinnovato per altri 5 (cinque) anni, qualora nessuna delle Parti darà formale disdetta almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza prevista.

L'Accordo di collaborazione è redatto a Wałbrzych il 23 febbraio 1996, in due esemplari identici, in lingua polacca ed italiana, che possiedono la stessa validità

IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE DELLA PUGLIA

SALVATORE DISTASO



IL VOIVODA
DI WAŁBRZYCH

HENRYK GOŁĘBIEWSKI

